



**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

ORDINANZA

***Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario
Marittimo di San Benedetto del Tronto***

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto”*;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di *“Disciplina dello sci nautico”*, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *“Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”*;
- VISTA** la circolare n. 254 del 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile in materia di *“Paracadutismo ascensionale in mare”*;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 6101 in data 17/04/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di attività didattica e manifestazioni da parte di federazioni sportive;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 20652 in data 10 marzo 2009, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”*;
- VISTA** la Circolare n. 02.02.70/7385 datata 25 gennaio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto *“Attività sportivo – nautica denominata Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Suferboard”*;
- VISTA** la Circolare n° 51241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla *“Disciplina dei JetLev Flyer, FlyBoard e dispositivi assimilabili”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 20/2021 emanata in data 23/06/2021 con la quale è stato approvato il regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di San Benedetto del Tronto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021 *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;

VISTO il Dispaccio protocollo n.1782 del 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “*Utilizzo di e-bike acquatica*”;

RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l’attività di noleggio e locazione nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto che va dalla foce del fiume Tronto al Comune di Massignano incluso, ai sensi dell’art. 27 co. 5 del D. Lgs. 171/2005;

RAVVISATA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna è approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto”, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, disciplinante le sottoelencate attività:

CAPITOLO I - Disposizioni generali;
CAPITOLO II - Scuole di vela-scuole di tavole a vela;
CAPITOLO III - Disciplina sull’uso delle tavole a vela;
CAPITOLO IV - Disciplina sull’uso delle tavole a vela con aquilone (kite-surf);
CAPITOLO V - Traino di giochi d’acqua e piccoli gommoni;
CAPITOLO VI - Navigazione piccoli natanti;
CAPITOLO VII - E-bike acquatica;
CAPITOLO VIII - Scii nautico;
CAPITOLO IX - Paracadutismo ascensionale;
CAPITOLO X - Navigazione di acqua scooter o moto d’acqua e mezzi simili;
CAPITOLO XI - Attività subacquee;
CAPITOLO XII - “Ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard”;
CAPITOLO XIII - Jetlev flyer, flyboard e dispositivi assimilabili;
CAPITOLO XIV - Locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua utilizzate per finalità turistico ricreative.

La presente Ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore atto previsto di competenza di organi e/o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti a norma di legge.

La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza n° 20/2021 del 23 giugno 2021 di questa Capitaneria di porto e l’annesso regolamento.

San Benedetto del Tronto, data del protocollo

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Marco MANCINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)



“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO”

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

- ❑ **Unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- ❑ **Natante da diporto:** si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS 8666), con esclusione delle moto d'acqua.
- ❑ **Natanti da spiaggia (o piccoli natanti):** i natanti di cui all'art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice della Nautica da diporto. In particolare essi sono: i natanti denominati “jole”, “pattini”, “sandolini”, “mosconi”, “pedalò”, “tavole a vela”, “natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati”, “stand up paddle”, “kayak”, “canoe”, “e-bike acquatica”.
- ❑ **Moto d'acqua, acqua scooter, jet ski:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- ❑ **Locazione di unità da diporto:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre.
- ❑ **Noleggio di unità da diporto:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) un'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente).
- ❑ **Passeggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 (uno) anno.
- ❑ **Scuola di vela:** qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
- ❑ **Scuola di tavole a vela:** qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela “windsurf”.
- ❑ **“Ray-board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso.

- ❑ **“JetLev Flyer” e simili:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un’unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d’acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell’utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l’unità galleggiante invia acqua di mare che l’apparato jet espelle in pressione permettendo all’utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- ❑ **“Flyboard” e simili:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall’utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d’acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Articolo 2 (Generalità e divieti)

Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dal presente Regolamento hanno l’obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal “Regolamento per prevenire gli abbordi in mare” richiamato in premessa, unitamente alle regole qui indicate.

L’esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi/dispositivi indicati nel presente regolamento è vietato:

- 1) all’interno dei porti e nel raggio di 500 metri dal fanale rosso, salva espressa autorizzazione dell’Autorità Marittima;
- 2) nelle zone di mare destinate all’atterraggio ed alla partenza di navi;
- 3) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all’ancoraggio così come definita dal vigente Regolamento del porto di San Benedetto del Tronto;
- 4) in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- 5) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- 6) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

Articolo 3 (Corridoi di lancio)

Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d’acqua e simili, devono ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte dell’ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

I predetti corridoi, i quali sono consentiti esclusivamente nei modi ed in ossequio al vigente Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2 e s.m.i., devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a metri 300;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un totale di 20 gavitelli);
- d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e) apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura “CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA’ DA DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;

- f) qualora i titolari di stabilimenti balneari intendano installare un corridoio di lancio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra specificate, esso dovrà essere posizionato nel rispetto dei limiti spaziali della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e dovrà avere, per quanto possibile, un andamento perpendicolare alla linea di costa.

Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dal Capitolo IV del presente Regolamento.

All'interno dei corridoi di lancio:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza;
- b) è vietato l'ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio;
- c) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d'onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.

I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza, su cui, comunque, grava l'onere di mantenerlo in efficienza.

Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Articolo 4 (Tipi di navigazione)

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia.

I natanti senza marcatura CE possono navigare:

- A. entro sei miglia dalla costa;
- B. entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero, l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
- C. entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, stand up puddle, pedalò, tavole non autopropulse e similari;
- D. entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché tavole autopropulse;
- E. entro 1000 (mille) metri dalla costa per canoe, kajak, tavole autopropulse ed e-bike;
- F. nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter o moto d'acqua e similari.

Articolo 5

(Persone trasportabili sulle unità da diporto)

1. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
 - A. per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
 - B. per le unità non munite di marcatura CE:
 - se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - se non omologate, è determinato come segue:
 - ❑ tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - ❑ quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - ❑ cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - ❑ sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - ❑ sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - ❑ nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente indicato.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato (art. 60 DM 146/2008).

Articolo 6

(Divieti e obblighi)

Nei porti del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto e nel raggio di 500 metri dal fanale rosso, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall'Autorità Marittima, è vietato effettuare:

- la balneazione;
- attività subacquee svolte da privati o svolte per il conseguimento di brevetti;
- la pesca;
- gara natatorie e di canottaggio;
- regate veliche, motonautiche e sci nautico;
- la navigazione con qualsiasi tipo di unità indicata nel presente regolamento, ad eccezione degli acquascooter e moto d'acqua limitatamente alle operazioni di rifornimento e di alaggio e varo;
- la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento verso la zona di allenamento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovrà essere assicurato mediante unità di appoggio in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

CAPITOLO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 7 **(Svolgimento dell'attività)**

Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti.

Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.

L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto, nonché alle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto.

Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

- a) in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
- b) con l'assistenza di unità d'appoggio, pronta ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza.
- c) l'eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, durante la stagione balneare, deve avvenire percorrendo gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza;
- d) tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto.

CAPITOLO III

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)

Articolo 8 **(Disposizioni generali)**

La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza n. 21 del 23 giugno 2021 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa (<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Documents/limiti%20navigazione.pdf>).

Articolo 9 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto quattordici anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità

- delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta;
 3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
 4. l'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (articolo 54 del DM 29 luglio 2008, n.146), munita di fischiello.
 5. la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, durante la stagione balneare, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza di corridoio di lancio, le tavole a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 10 **(Disposizioni Generali)**

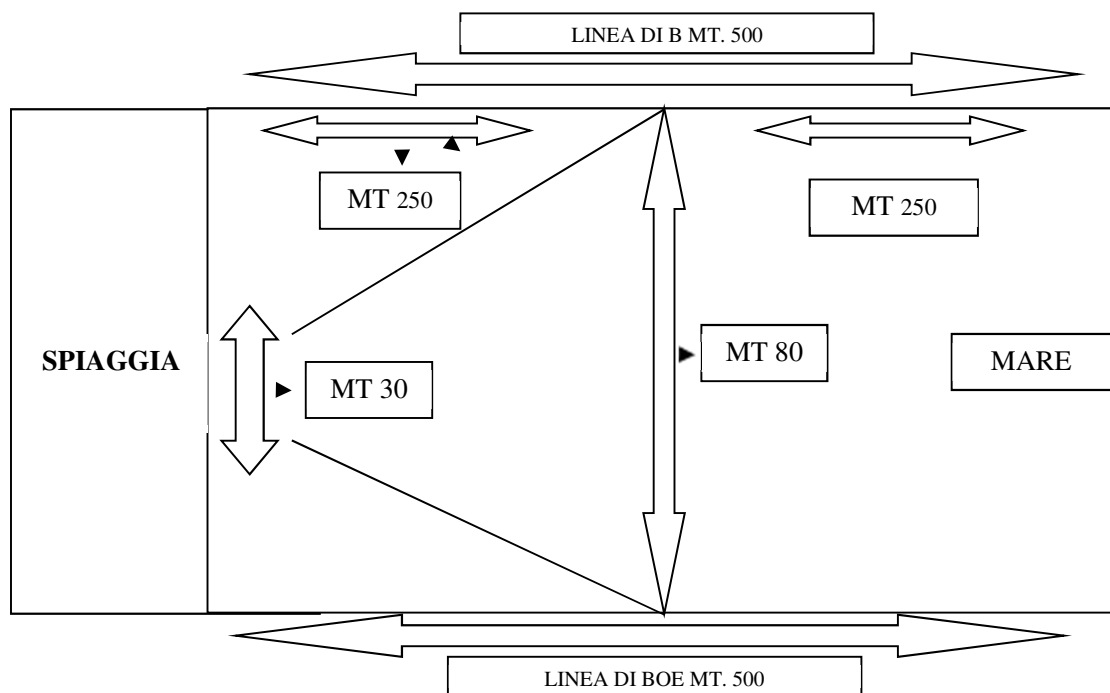
L'esercizio del Kite-Surf è consentito esclusivamente:

- a) in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza n. 21 del 23 giugno 2021 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa indicate nella vigente Ordinanza n. 21 del 23 giugno 2021 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa (<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Documents/limiti%20navigazione.pdf>).
- b) nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

Articolo 11 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. per condurre le tavole a vela con aquilone (Kite-Surf) bisogna aver compiuto 16 (sedici) anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
2. coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante);
3. le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
4. nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ed aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti caratteristiche:

- larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 250.
- delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione distanziate di metri 20 l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegati tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri:



- l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie;
 - deve munirsi di cassetta pronto soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di San Benedetto del Tronto sul canale 16.
 - deve munirsi di idoneo mezzo nautico per il recupero, in condizioni di emergenza del Kite-Surf;
 - in prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionata apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI, VIETATA LA BALNEAZIONE";
5. la partenza ed il rientro del Kite-Surf devono avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo, fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 12 **(Tipologia ed regole di condotta dei Kite – Surf)**

Il Kite-Surf può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona.

Kite-Surf di tipo a 2 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento;

Kite-Surf di tipo a 4 cavi: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

L'utilizzatore del Kite-Surf deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza prestabilita) e, all'altra estremità al Kite in modo da permette a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

È vietato lasciare il Kite-Surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.

Quando due unità "Kite-Surf" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il Kite, e quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite.

Quando due unità "Kite-Surf" procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.

Quando un'unità "Kite-Surf" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il Kite e rallentando l'andatura.

Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPITOLO V **TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI**

Articolo 13 **(Disposizioni generali)**

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle o simili) è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza n. 21 del 23 giugno 2021 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa.

Articolo 14 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. l'unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;

3. il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
5. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
6. le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
7. la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
9. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
10. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
11. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
12. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO VI NAVIGAZIONE PICCOLI NATANTI

Articolo 15 (Disposizioni generali)

L'esercizio di piccoli natanti a remi o a pedali ed i mezzi ad essi simili e/o assimilabili tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, stand up paddle, kayak, tavole autopropulse o non autopropulse etc., è consentito durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e la sicurezza balneare.

L'utilizzo delle canoe e dei kajak è consentito anche nei periodi non ricompresi nella stagione balneare.

Articolo 16 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività con i natanti di cui al presente capitolo è subordinato all'osservanza delle seguenti, ulteriori, condizioni/prescrizioni:

1. l'attività deve essere svolta in ore diurne (dall'alba al tramonto) e con condizioni meteo-marine assicurate e favorevoli;
2. gli utilizzatori devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
3. gli utilizzatori dei piccoli natanti, autorizzati a navigare oltre 300 mt. dalla costa, dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPITOLO VII E-BIKE ACQUATICA

Articolo 17 (Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di e-bike acquatica è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con altezza d'onda non superiore a 0.5 metri e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza n. 21 del 23 giugno 2021 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e di sicurezza balneare

Articolo 18 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività con il mezzo in questione è subordinato altresì all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori devono aver compiuto i 16 (sedici) anni di età;
2. la navigazione è consentita entro 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare all'interno della fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
3. obbligo di assicurazione del mezzo;
4. obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPITOLO VIII SCI NAUTICO

Articolo 19 (Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati. Tale attività è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 20 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi sportivi, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i conduttori dell'unità trainante devono essere in possesso di patente nautica;
2. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
4. lo sciatore nautico deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;

5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
6. detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
7. la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri durante la fase di esercizio;
8. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
9. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
10. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
11. durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a un nodo;
12. sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
13. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
14. il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
15. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO IX PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 21 (Disposizioni generali)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 22 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso di patente nautica;
2. il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
3. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;

4. il paracadutista ascensionale deve aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età ed indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
5. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
6. detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
7. durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
8. l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell'unità, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
9. durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nella fasi di decollo ed appontaggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
10. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
11. durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a un nodo;
12. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
13. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);
14. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
15. sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
16. è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
17. il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
18. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO X

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 23 **(Disposizioni generali)**

La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e la sicurezza balneare.

Articolo 24 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. Il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005, in premessa citato;
2. durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo omologato;
3. il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica;
4. dette unità devono essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*;
5. devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
6. in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né gli specchi acquei interdetti alla balneazione per qualunque motivo;
7. il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che ne assicuri il controllo;
8. non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti;
9. le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero per attività di soccorso in mare.

CAPITOLO XI ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 25 (Disposizioni generali)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo - turistico svolte da privati, nonché le attività subacquee per il conseguimento di brevetti e le immersioni subacquee organizzate da Circoli Sportivi, Società di persone e/o capitali, Associazioni e Imprese riconosciute.

Articolo 26 (Attività subacquee svolte da privati)

L'esercizio di attività subacquee svolte da privati, in possesso di brevetto, a scopo sportivo - turistico è subordinato soggetto all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione a mezzo di un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri; qualora il subacqueo in immersione sia accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
2. nelle immersioni notturne, il subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria posizione con una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore ai 300 (trecento) metri; qualora il subacqueo intenda avvalersi di una unità di appoggio, la stessa deve ottemperare a quanto previsto dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72) e mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte con portata di almeno un miglio ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
3. in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno (boa di segnalazione) o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
4. il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del pallone galleggiante, ovvero, dal mezzo nautico d'appoggio;
5. in caso di immersioni svolte con l'ausilio di un'unità di appoggio, a bordo della stessa devono essere presenti:
 - una persona in grado di manovrare ed effettuare comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previste dal l'allegato V al Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
6. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
7. l'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.

Articolo 27

(Attività subacquee svolte per il conseguimento di brevetti e immersioni subacquee organizzate)

Le attività subacquee organizzate ai fini sportivi – turistici per il conseguimento di brevetti e le immersioni subacquee guidate sono consentite a Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale.

Per lo svolgimento di tali attività devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute nonché le seguenti prescrizioni:

1. l'organizzatore dell'attività deve inviare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto con almeno 12 ore di anticipo prima dell'evento, a mezzo e-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it o PEC: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it, fatta salva la possibilità di comunicare eventuali rettifiche, una nota informativa, come da fac-simile ALLEGATO 1, riportante:
 - data e ora prevista dell'immersione;
 - luogo;
 - numero di partecipanti;
 - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - unità utilizzata;
 - modalità operative;
2. le attrezzature subacquee devono essere in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti;
3. in caso di immersioni svolte con l'ausilio di natanti in appoggio, a bordo dell'unità deve essere sempre presente:
 - un conduttore maggiorenne ed in possesso di categoria A o superiore;
 - un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi;
 - una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
 - essere dotate di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti;
 - devono, inoltre, essere presenti le seguenti ulteriori dotazioni supplementari di cui all'articolo 90 del DM 29 luglio 2008, n.146:
 - una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenete gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - in caso di soste che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un'unità di somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) , anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - a bordo deve essere presente una tabella, come da fac-simile ALLEGATO 2 riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, etc.);
4. i subacquei in immersione hanno l'obbligo di segnalare la propria posizione, così come previsto dal precedente articolo 26 punti 1, 2, 3;
 5. le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
 6. l'operatore commerciale deve essere coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile estesa anche a tutte le persone trasportate compresi istruttori, equipaggio e partecipanti.

Articolo 28 **(Norme per l'accompagnatore/istruttore)**

1. L'accompagnatore/Istruttore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una Federazione/Associazione, nazionale od internazionale, riconosciuta e deve operare entro i limiti imposti dal brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività effettuata;
2. ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello previsto dalle norme e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto; in caso di brevetti di diverso grado deve essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore;
3. durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto in rianimazione cardiopolmonare ovvero un medico esperto in medicina iperbarica;
4. le immersioni subacquee guidate e le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni di cui al presente regolamento e nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente e, comunque, devono avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici;
5. l'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, nonchè del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.

Articolo 29 **(Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee)**

Gli operatori commerciali che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, devono presentare all'Autorità marittima, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tramite l' allegato 1 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”* (ALLEGATO 3).

1. Alla comunicazione di inizio attività devono essere allegati:
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
 - polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
2. Gli operatori di assistenza subacquea, operatori di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o ONLUS che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo, curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:
 - gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - il piano immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - il numero dei partecipanti alle immersioni.
3. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità marittima, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegandone la documentazione tecnica di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dell'esercizio dell'attività.

CAPITOLO XII

“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFly”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”

Articolo 30 **(Disposizioni generali)**

L'esercizio dell'attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o similari) è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del

Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa e la sicurezza balneare.

Articolo 31
(Disciplina per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
- c) il bagnante deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore con-vezzo;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri;
- l) la partenza ed il rientro devono avvenire tramite i corridoi di lancio.

CAPITOLO XIII
JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 32
(Disposizioni generali)

L'utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard e dei dispositivi agli stessi assimilabili è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 33
(Disciplina per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzatore deve essere in possesso della patente nautica; per il Flyboard, nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, la patente nautica non è necessaria per l'utilizzatore;
- b) l'utilizzatore deve aver compiuto 18 anni;
- c) l'attività dovrà essere svolta, in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, con partenza dai corridoi di lancio;
- d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
- e) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- f) è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
- g) in caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il dispositivo deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qualvolta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare propria o di altri.

CAPITOLO XIV

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA UTILIZZATE PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE

Articolo 34 **(Disposizioni generali)**

Alle unità da diporto utilizzate per l'attività di locazione e noleggio si applica, per quanto non previsto nel presente Capitolo, le norme di cui al Titolo III – Capo II – del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della Nautica da Diporto” e ss.mm.ii, nonché il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*.

Articolo 35 **(Forma del contratto per la locazione e il noleggio)**

Ad eccezione dei piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua, per i quali non è richiesta la forma scritta, il contratto per le attività di locazione o noleggio deve sempre essere redatto per iscritto.

In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale devono essere riportati:

- la tipologia della prestazione;
- il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
- l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;

- in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

L'originale o copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo.

Articolo 36

(Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio)

Gli operatori commerciali che intendono effettuare attività di locazione e noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare all'Autorità marittima, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tramite l'allegato 1 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 *"Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"* (ALLEGATO 3).

1. Alla comunicazione di inizio attività devono essere allegati:
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - elenco delle unità da impiegare, distinte per numero progressivo;
 - copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da locare o noleggiare;
 - copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
2. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione allegata di cui sopra.
3. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità ove è stata presentata, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.
4. L'operatore commerciale comunica all'Autorità marittima, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione dell'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegandone la documentazione tecnica di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dell'esercizio dell'attività.
6. Il locatore di piccoli natanti, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari da diporto, possono utilizzare la segnalazione semplificata (ALLEGATO 4).

Articolo 37 **(Condizioni per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio)**

1. l'attività deve essere effettuata con mare e tempo assicurati, dalle ore 09,30 fino alle ore 19,30, ora di rientro nell'approdo di partenza, fatte salve espresse deroghe concesse dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di San Benedetto del Tronto;
2. in caso di avverse condizioni meteo marine, il locatore e/o noleggiante che svolge la propria attività con partenza e arrivo dalle spiagge, ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia in concessione e di sospendere l'attività;
3. i natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo dell'unità di cui al precedente art. 36 comma 1.
4. il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di emergenza, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza.
Da tale obbligo sono esentati:
 - i mezzi locati non dotati di motore, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari;
 - il locatore/noleggiante qualora sia anche concessionario di stabilimento balneare comprensivo di postazione di locazione e/o noleggio e sia munito dell'imbarcazione di emergenza equipaggiata con le dotazioni di cui sopra;
5. l'operatore commerciale dell'attività di locazione/noleggio deve tenere un registro (ALLEGATO 5) in cui andranno annotati:
 - il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, il recapito telefonico, e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;
6. per poter effettuare la partenza e l'arrivo delle unità locate/noleggiate dalle spiagge, devono essere utilizzati idonei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, senza creare sbuffi d'onda e comunque non superiore ad un nodo.

Articolo 38 **(Requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione)**

Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero di passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

1. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.
2. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:
 - verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - informa il locatario che per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;

- informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità marittima relative alla zona di interesse;
 - munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività
 - se il locatario non è in possesso di patente nautica, illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 *"Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*. (ALLEGATO 6)
3. il locatore non può locare unità da diporto, per le quali sia prescritta la patente nautica, a persone non in possesso dell'abilitazione prevista;
 4. l'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età o esperienza nel nuoto sopra indicati;
 5. il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse e, se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano concretarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, il locatore rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione;
 6. il locatore rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità;
 7. fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e derive a vela non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici). L'esercente ha la facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto e la locazione dei natanti di cui sopra e delle moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli.
 8. i natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico
 9. il locatore di piccoli natanti non dotati di motore, quali ad esempio jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e simili, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti;
 10. gli scooter acquatici o moto d'acqua e mezzi simili, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;

Articolo 39 **(requisiti, obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio)**

Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

1. le unità impiegate in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato di idoneità al noleggio previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
2. il noleggiante deve:

- mantenere l'unità in perfetta efficienza, completo di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste per le unità impiegate in noleggio dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146;
- munire gli utenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività. L'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Marco MANCINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**MODULO PER COMUNICAZIONE
IMMERSIONI SUBACQUEE ED IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI**

CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

LUOGO

NUMERO DI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU' EMERGENZA IN MARE (H.24)	1530 CHIAMATA GRATUITA
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA – (H.24)	071502101
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. (UNITA' GUARDIA COSTIERA) SAN BENEDETTO DEL TRONTO (H.24)	0735 586711
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H.24)	115 (CHIAMATA GRATUITA)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO SOCCORSO (H.24)	118 (CHIAMATA GRATUITA)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	0735793383
CAMERA IPERBARICA NUCLEO S.D.A.I.	07159312279 07159322516
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE TORRETTE DI ANCONA	0715964215
IPERBARICA ADRIATICA FANO Lunedì / Venerdì: 08 30 – 12 30 14 30 – 18 30 Sabato: 08 30 – 12 30	0721827558

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA DENOMINAZIONE ANCONA RADIO	CANALE 16 (H.24)
7° M.R.S.C. ANCONA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA –)	CANALE 16 (H.24)
CAPITANERIA DI PORTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINAZIONE COMPAMARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	CANALE 16 (H.24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO DENOMINAZIONE CIRCOMARE PORTO SAN GIORGIO	CANALE 16 Da Lunedì a Venerdì 08:00 - 14:00 Martedì e Giovedì 08:00 – 17:30

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante
di Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, Centro di immersione e addestramento subacqueo,
Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____
n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio
alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco
nel Comune di _____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa; che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

**DOMANDA PER L'IMPIEGO DI NATANTI (PEDALO'/PATTINI) IN ATTIVITA' DI
LOCAZIONE**

Alla CAPITANERIA DI PORTO di
San Benedetto del Tronto

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ e residente _____ in
via _____ N. _____ Titolare/ legale rappresentante della
Società/Ditta _____ con sede a _____ in
via _____, Partita Iva n. _____ iscritta
presso la C.C.I.A.A. di _____, per

l'esercizio dell'attività di LOCAZIONE di unità da diporto:

DICHIARA

➤ di essere proprietario di n. _____ Pattino – n. _____ Pedalo per attività di
LOCAZIONE da effettuarsi presso la concessione n. _____ denominata
_____ di _____;

➤ di essere a conoscenza del contenuto del "Regolamento sulla Disciplina del Diporto
Nautico nel Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto" approvato con ordinanza n°
_____/_____/ in data _____;

➤ di manlevare l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da
qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse alla medesima derivare
da danni causati dall'uso del proprio mezzo, sia a se stesso che alle persone trasportate ed
ai terzi in genere.

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni si presenta l'unita istanza, in
duplice copia, con preghiera di volerne restituire una copia munita dell'annotazione relativa
all'attività svolta dalla predetta unità.

San Benedetto del Tronto, _____

Firma

CAPITANERIA DI PORTO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Visto n. _____ del _____

VISTO:

Allegato 5

Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto								
(ditta/ragione sociale) _____								
Registro utilizzazione del mezzo nautico a titolo di: 1) Locazione (L); 2) Noleggio (N)								
Numero Progressivo	Identificativo numerico del natante	Tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate	Data ed orario d'inizio	Data ed orario di termine	Generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità	Numero del contratto stipulato	Recapito telefonico	Estremi della patente nautica, qualora prevista per il mezzo

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse; - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.